

## CONTRATTO QUADRO

Ai sensi del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 e s.m.i.

TRA

- **ZIGNAGO POWER s.r.l.** società unipersonale di Zignago Holding S.p.A, con sede legale in Via Ita Marzotto, 8 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE), iscritta al Registro delle Imprese di Venezia, n° di iscrizione 03849180272, Partita IVA e C.F. 03849180272, in persona del Dott. Luca Marzotto, nella qualità di Legale Rappresentante.

Zignago Power s.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore di energia attraverso le Seguenti Centrali:

- Impianto di Fossalta di Portogruaro (VE); Autorizzazione di cui alla D.G. Regione Veneto n. 394 del 24 febbraio 2009 e s.m.i.; la Centrale è ubicata in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), Via Ita Marzotto;
- Impianto di Bagnolo di Po (RO); Autorizzazione di cui alla D.G. Regione Veneto n. 323 del 19 febbraio 2008 e s.m.i.; la Centrale è ubicata in Comune di Bagnolo di Po (Ro), Via Tartaro;

di seguito anche “**Acquirente**”

E

Le imprese singole o associate della filiera di approvvigionamento agro-energetica:

- **AGOSTINIS LUIGI s.r.l.** – con sede legale ed operativa in Via Povia, 20 - 33010 Reana del Rojale (UD), iscritta al registro delle imprese di Udine, n° di iscrizione 00978360303, Partita IVA n° 00978360303, in persona del Sig. Agostinis Massimiliano, nella qualità di Legale Rappresentante.

AGOSTINIS LUIGI s.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa.

- **ALUFFI FABIO ABBATTIMENTO**– con sede legale ed operativa in Via Stroppagallo, 27- 33050 Pocenia (UD), iscritta al registro delle imprese di Udine, n° di iscrizione LFFFBA71M29A479T, Partita IVA n° 01371730050, in persona del Sig. Fabio Aluffi, nella qualità di Titolare.

ALUFFI FABIO ABBATTIMENTO partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa.

- **Fratelli MALACARNE Primo & Mario S.n.c.** – con sede legale ed operativa in Via Otoponti, 49/A - 46019 Salina di Viadana (MN), iscritta al registro delle imprese di Mantova, n° di iscrizione 01773900202, Partita IVA n° 01773900202, in persona del Sig. Malacarne Massimo, nella qualità di Legale Rappresentante.

Fratelli MALACARNE Primo & Mario S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa.

- **ROSSI LEGNAMI S.r.l.** – con sede legale ed operativa in Via Pennar, 177 - 36012 Asiago (VI), iscritta al registro delle imprese di Vicenza, n° di iscrizione 224283, Partita IVA n° 02339020246, in persona del Sig. Giorgio Rossi, nella qualità di Legale Rappresentante.

ROSSI LEGNAMI S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa.

- **RIMORINI LEGNAMI S.n.c.** – con sede legale ed operativa in Via della Colonna,16 - 50054 Galleno - Fucecchio (FI), iscritta al registro delle imprese di Firenze, n° di iscrizione 06307760485, Partita IVA n° 06307760485, in persona del Sig. Rimorini Marco, nella qualità di Legale Rappresentante.

RIMORINI LEGNAMI S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa.

- **LENA PIO & C. S.n.c.** – con sede legale ed operativa in Via Foch, 8- 32027 Taibon Agordino (BL), iscritta al registro delle imprese di Belluno, n° di iscrizione 00916550254, Partita IVA n° 00916550254, in persona del Sig. Lena Pio, nella qualità di Legale Rappresentante.

LENA PIO & C. S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa.

- **KARMA ECOLOGY S.r.l.** – con sede legale ed operativa in Via C. Goretti, 90 - 44123 Ferrara (FE), iscritta al registro delle imprese di Ferrara, n° di iscrizione 01775720384, Partita IVA n° 01775720384, in persona del Sig. Carlotti Giorgio, nella qualità di Legale Rappresentante.

KARMA ECOLOGY S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa.

- **SOCIETA' AGRICOLA OLTRE RIVA S.r.l.** – con sede legale ed operativa in Via G. Galluzzi, 6/B - 26041 Casalmaggiore (CR),iscritta al registro delle imprese di Cremona, n° di iscrizione 1510770199, Partita IVA n° 1510770199, in persona del Sig. Gianluca Sarzi, nella qualità di Legale Rappresentante.

SOCIETA' AGRICOLA OLTRE RIVA S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Produttore e Collettore della Biomassa.

- **SIMAV - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.A** – con sede legale in Via della Bufalotta, 374, 00139 – Roma (RM), iscritta al Registro delle imprese di Roma, n° di iscrizione 05891790635, Partita IVA n° 06203991002, in persona del Dott. Giuseppe Rossi, nella qualità di Amministratore Delegato

SIMAV - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.A. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa.

- **VENETA MAIS S.r.l.** – con sede legale ed operativa in Via delle Industrie, 10- 30024 Musile di Piave (Ve), iscritta al registro delle imprese di Venezia, n° di iscrizione 01828730273, Partita IVA n° 01828730273, in persona del Sig. Bincoletto Giuseppe, nella qualità di Legale Rappresentante.

VENETA MAIS S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa.

di seguito anche “**Collettori**” o “**Fornitori**” o “**Produttori**”

Visto

#### *RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI*

- ◆ il Protocollo di Kyoto - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dell'11 dicembre 1997 e l'impegno dell'Unione Europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010, rispetto ai livelli del 1990 (per l'Italia la riduzione è del 6,5%);

#### *RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI*

- ◆ la Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità che pone come obiettivo indicativo per l'Italia il 25% del consumo lordo di elettricità;
- ◆ la Comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2005 riguardante il Piano di Azione sulle Biomasse che ribadisce le potenzialità del settore e la necessità di favorirne la diffusione e l'incremento;
- ◆ il regolamento (CE) 19 gennaio 2009 n.73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- ◆ la Direttiva Europea 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE che prevede, tra l'altro, misure per la promozione della produzione di energia da Biomassa anche attraverso la definizione di criteri di sostenibilità ambientale;
- ◆ la COM(2010)11 "Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da Biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento".

#### *RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI*

- ◆ la Legge 1 giugno 2002, n. 120, Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
- ◆ il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- ◆ il Decreto del Ministero delle attività produttive del 24 ottobre 2005 che prevede l'Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- ◆ il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 che definisce, tra le altre cose, le intese di filiera, i contratti quadro e gli altri accordi del sistema agro alimentare;
- ◆ la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); la legge 29 novembre 2007, n.222 di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159; la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) ed i successivi Decreti Attuativi che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- ◆ il D.LGS. 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) ed i successivi Decreti Attuativi;

- ◆ la norma tecnica italiana UNI/TS 11435 “Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da Biomassa”.

#### PREMESSO

1. che il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 prevede la “Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n.38”;
2. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/06, in attuazione dell’articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
3. che la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all’Art. 1 comma 1083 primo periodo che *“L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera forestale con quella agro energetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno.”*;
4. che la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all’Art. 1 comma 1083 secondo periodo che *“Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della Biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n.102 del 2005”*;
5. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n.222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all’articolo 1, comma 382, prevede che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi”;
6. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n.222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all’articolo 1, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n.99;
7. che la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l’articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in

- esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
8. che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n.1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni;
  9. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/2010, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi e che il Decreto all'Art. 2 prevede le seguenti "Definizioni":
    - a. *"Biomassa e biogas da prodotti agricoli, di allevamento e forestali": la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;*
    - b. *"Biomassa da intese da filiera": la Biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.102 del 2005;*
  10. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro-energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse. Tale decreto prevede che possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agro-energetica, purché garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata, e rispettino almeno la condizione che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre Regioni;
  11. che con la circolare MIPAAF n. 18047 del 19 novembre 2010 sono state rese disponibili le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro (almeno per quanto di competenza MIPAAF);
  12. che con la circolare MIPAAF n. 22083 del 07 novembre 2011 sono state aggiornate le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro riferite all'annualità 2011;
  13. che con la circolare MIPAAF n. 3246 del 08 novembre 2012 sono state aggiornate le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro riferite all'annualità 2012;
  14. che con la circolare MIPAAF n. 60649 del 19 novembre 2013 sono state aggiornate le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro riferite all'annualità 2013;
  15. che il D.LGS. 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) del Giugno 2010 prevede, all'Art. 24 "Meccanismi di incentivazione" – Comma 2 Punto g) che "per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima" ed al Punto h) che " ... in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo è finalizzato a

*promuovere: l'uso efficiente di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadro e da intese di filiera”;*

16. che, per quanto i sistemi di incentivazione della Biomassa facciano riferimento al criterio della filiera corta (70 km) e dei Contratti Quadro, le Parti concordano sulla necessità di rispettare volontariamente anche i più recenti criteri di sostenibilità ambientale delle filiere così come definiti dalla COM(2010)11 e così come declinati dalla norma tecnica italiana UNI/TS 11435 “Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da Biomassa”;
17. gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro sono operatori singoli ed associati che da anni operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione della filiera agroenergetica;
18. che gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro garantiscono la fornitura di Biomassa derivante prevalentemente dalle seguenti tipologie: gestione del bosco, residui di campo, colture dedicate e residui industriali della lavorazione dei prodotti forestali;
19. che gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro operano prevalentemente, ma non esclusivamente, nei territori delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio;
20. che Zignago Power s.r.l. esercisce due centrali alimentate con Biomassa vergine solida di origine vegetale, site nei comuni di Fossalta di Portogruaro (VE) e Bagnolo di Po (RO), con una capacità produttiva totale di circa 19 MW elettrici netti e 64 MW termici;
21. che il fabbisogno complessivo di Biomassa in ingresso degli impianti di Zignago Power S.r.l. è di circa 220.000 t/anno;
22. che AGOSTINIS LUIGI S.r.l è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di AGOSTINIS LUIGI S.r.l sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che AGOSTINIS LUIGI S.r.l partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 10.000 t/anno;
23. che ALUFFI FABIO ABBATTIMENTO è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di ALUFFI FABIO ABBATTIMENTO sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II) ed i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III). Che ALUFFI FABIO ABBATTIMENTO partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 15.000 t/anno;
24. che Fratelli MALACARNE PRIMO & MARIO S.n.c. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Fratelli MALACARNE PRIMO & MARIO S.n.c. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Fratelli MALACARNE PRIMO & MARIO S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 6.000 t/anno;

25. che ROSSI LEGNAMI S.r.l. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di ROSSI LEGNAMI S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II). Che ROSSI LEGNAMI S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 1.000 t/anno;
26. che RIMORINI LEGNAMI S.n.c. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di RIMORINI LEGNAMI S.n.c. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I) e le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II). Che RIMORINI LEGNAMI S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 6.000 t/anno;
27. che LENA PIO & C. S.n.c. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di LENA PIO & C. S.n.c. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che LENA PIO & C. S.n.c. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 4.000 t/anno;
28. che KARMA ECOLOGY S.r.l. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di KARMA ECOLOGY S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che KARMA ECOLOGY S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 5.000 t/anno;
29. che SOCIETA' AGRICOLA OLTRE RIVA S.r.l. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Produttore e Collettore della Biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte della SOCIETA' AGRICOLA OLTRE RIVA S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che SOCIETA' AGRICOLA OLTRE RIVA S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 8.000 t/anno;
30. che SIMAV - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.A. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di SIMAV - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.A. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che SIMAV - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.A. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 6.000 t/anno;

31. che VENETA MAIS S.r.l. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di Collettore della Biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di VENETA MAIS S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I) ed i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III). Che VENETA MAIS S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 4.000 t/anno;
32. che il naturale bacino di approvvigionamento delle centrali ricade nel nord Italia e che, viste le sedi operative dei firmatari del Contratto Quadro, ricadenti in sei regioni, e la rilevanza dei quantitativi a loro disposizione, il presente Contratto Quadro ha rilevanza nazionale;
33. che Zignago Power s.r.l. sta privilegiando nel proprio piano di approvvigionamento le biomasse di origine agricola ed agroforestali in grado di rispettare prioritariamente i criteri della filiera corta e della sostenibilità ambientale;
34. che il presente Contratto Quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 102/05 e successivi provvedimenti di attuazione ed integrazione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  
SEGUE

### **Articolo 1**

#### **Premesse ed allegati**

Le premesse e tutti gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **Articolo 2**

#### **Definizioni**

Ai fini del presente Contratto Quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- α. Biomassa / Prodotto / Prodotti : biomassa derivante da prodotti agricoli, di allevamento e forestali così come definita dal DM 2 marzo 2010 Tabella A e precisamente prodotti derivanti da colture dedicate (Tipologia I), gestione del bosco (Tipologia II), residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III), residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Tali prodotti dovranno rientrare nella classificazione delle biomasse vergini ai sensi dell'Allegato X alla Parte V del D.L. 152/2006 e s.m.i.;
- β. Contratto: il presente Contratto Quadro;
- χ. Collettore: si intende l'impresa del settore della trasformazione agro energetica prevista dal DM 12/05/2010 n.7493;
- δ. Trasformatore: indica l'impresa che trasforma il prodotto in energia elettrica o termica (Zignago Power s.r.l.);
- ε. Produttore: il soggetto presso la cui attività produttiva sono generate le biomasse che rientrano nelle tipologie di cui all'Allegato A del D.M. 02/03/2010;

- φ. Parti / Parti Aderenti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- γ. Campagna: si intende l'anno solare;
- η. Contratto Tipo: il modello contrattuale (contratto di coltivazione e/o di fornitura) avente per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un Contratto Quadro.

### **Articolo 3**

#### **Finalità**

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione di coltivazione e produzione dei Prodotti, ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1 (uno) MW e riconosciuti ai sensi del DM 2 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

#### **A. Orientamento dell'offerta alla domanda**

Tenuto conto dello sviluppo del mercato nazionale della produzione di energia termica ed elettrica da Biomassa e della prevedibile maggior ampiezza della domanda rispetto all'offerta, nonché tenuto conto dell'attuale livello di valorizzazione delle biomasse residuali, di quelle boschive e della potenziale diffusione delle colture ad uso energetico, le Parti ritengono prioritario favorire l'orientamento dell'offerta alla domanda.

Le Parti si impegnano quindi a promuovere, anche attraverso una redistribuzione dei relativi vantaggi economici, la programmazione degli investimenti dedicati al "prodotto".

Tutte le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione informazioni utili per la migliore comprensione dell'evoluzione del mercato (in termini quantitativi e qualitativi), anche coinvolgendo istituti specializzati in indagini di mercato e/o analisi economiche con i quali realizzare le opportune sinergie.

Tutte le Parti, al fine di offrire con lo sviluppo della produzione di biocombustibili di origine agricola e forestale una nuova opportunità di salvaguardia della redditività dei produttori, anche alla luce dei costi di produzione e delle condizioni di mercato, orientando conseguentemente l'offerta nazionale alla domanda, si impegnano a definire congiuntamente una più precisa pianificazione, di campagna in campagna, della valorizzazione delle biomasse e degli investimenti colturali da destinare alla trasformazione nonché a garantire il regolare approvvigionamento del prodotto in sintonia con gli obiettivi individuati in detta pianificazione.

Detta pianificazione, una volta sottoscritta dalle Parti Aderenti, costituirà automaticamente parte integrante del presente Contratto.

#### **B. Sicurezza di approvvigionamento**

Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento dei quantitativi di Prodotto programmati, tenuto conto della fase di avvio del mercato e delle iniziative nel comparto oggetto del presente Contratto, tutte le Parti si impegnano a concordare preventivamente, nell'ambito della pianificazione di cui alla precedente

lettera A, i quantitativi e le modalità di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi definitivi stabiliti di campagna in campagna.

Le Parti Aderenti si impegnano inoltre a promuovere la stipula di Contratti Tipo di fornitura di cui all'Art. 6.

Le Parti Aderenti predispongono il Contratto Tipo prevedendo espressamente, oltre all'assunzione dei rispettivi obblighi previsti dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e del presente Contratto Quadro, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e determinazione della qualità.

Le modifiche ai predetti Contratti Tipo verranno effettuate dalle Parti Aderenti prima di ogni Campagna, con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto.

### **C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente**

Il Prodotto dovrà rispettare le norme mercantili attualmente vigenti per le produzioni di Prodotti ad uso energetico, essere sano, leale, mercantile e prodotto nel rispetto dell'ambiente.

Le Parti Aderenti si impegnano ad aderire al sistema di tracciabilità previsto dal DM 2 marzo 2010 nonché a trattare i Prodotti secondo standard di selezione che valorizzino maggiormente i Prodotti stessi a maggior contenuto energetico.

Le Parti si impegnano a rispettare i valori di risparmio delle emissioni evitate di CO<sub>2</sub> stimate nella norma UNI/TS 11435 "Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da Biomassa".

Le Parti concordano di applicare anche alle biomasse solide, il valore minimo di risparmio delle emissioni evitate di CO<sub>2</sub> previsto dalla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili specifico per biocarburanti e bioliquidi.

### **D. Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato**

Al fine di favorire il monitoraggio dell'evoluzione della domanda, anche in riferimento alle iniziative di promozione attive nell'ambito del presente Contratto, potranno essere realizzate apposite indagini di mercato, anche dalle stesse Parti Aderenti, cofinanziate dalle Parti e da Autorità pubbliche.

Al fine di favorire l'analisi e la pianificazione del lavoro le Parti si impegnano a mettere a disposizione dati di vendita aggregati e/o altre informazioni ritenute utili per favorire l'incontro tra domanda e offerta con un adeguato valore del Prodotto.

Tenuto conto che:

- sul mercato nazionale dei Prodotti l'offerta è attualmente deficitaria rispetto alla domanda attuale ed a quella futura tenendo conto degli obiettivi di diffusione della produzione di energia da Biomassa;
- che il presente Contratto ha la finalità di ridurre il differenziale e avviare un processo di adeguamento progressivo al fabbisogno di biocombustibili favorendo, per i prossimi 10-15 anni, la disponibilità di prodotto biocombustibile locale;

potranno essere attivati, tra le Parti firmatarie del presente Contratto, progetti cofinanziati dalle Parti stesse e da autorità pubbliche, orientati a valutare nuove formule di valorizzazione ed aventi carattere di iniziative pilota.

Le Parti concordano sulla necessità di organizzare entro il 30 Maggio di ciascun anno una riunione di coordinamento finalizzata a verificare il monitoraggio dell'applicazione del presente Contratto Quadro.

#### **Articolo 4**

##### **Campo di applicazione**

Il presente Contratto si applica nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza all'interno dell'Unione Europea, l'eventuale estensione ad altri soggetti dell'applicazione del presente Contratto Quadro verrà verificata in funzione dei criteri di eleggibilità alla normativa nazionale vigente.

#### **Articolo 5**

##### **Durata**

Il presente Contratto avrà durata fino al 30/06/2028, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

#### **Articolo 6**

##### **Contratto Tipo di coltivazione o di fornitura**

In esecuzione del presente Contratto, gli operatori della filiera stipulano "Contratti Tipo di fornitura o di coltivazione e fornitura", in conformità al Contratto Tipo allegato anche in riferimento alla necessità di garantire l'adeguata tracciabilità del prodotto.

Il Contratto Tipo di fornitura o di coltivazione e fornitura deve espressamente rispettare i contenuti del presente Contratto, nonché gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Contratto.

#### **Articolo 7**

##### **Obblighi del Trasformatore**

Zignago Power è tenuta al rispetto delle obbligazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e della normativa Comunitaria relativa alla propria funzione per le materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o per le materie prime ottenute su terreni ritirati dalla produzione.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 15 del presente Contratto.

#### **Articolo 8**

##### **Obblighi del Fornitore (Collettore/Produttore)**

I Produttori ed i Collettori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti agli artt. 12 e 13 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dalla normativa Comunitaria relativa alle materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o quelle ottenute su terreni ritirati dalla produzione.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 15 del presente Contratto.

## **Articolo 9**

### **Criteri per la definizione dei parametri economici**

La determinazione del prezzo avverrà prendendo a riferimento il peso della Biomassa opzionalmente correlato al Tenore Idrico o al Potere Calorifico Inferiore (PCI) del biocombustibile. I valori economici potranno essere determinati anche in funzione a parametri chimici, fisici e dimensionali e tenendo conto degli eventuali costi di gestione dei contratti (inclusa tracciabilità), dei centri di raccolta, della logistica e trasporto.

Il prodotto dovrà sempre fare riferimento alle tipologie previste dal D.M. 02/03/2010.

Le parti contraenti potranno concordare la determinazione del prezzo in riferimento a materiale "pianta in piedi", franco luogo di produzione, franco azienda agricola o a materiale reso franco fabbrica di trasformazione energetica.

## **Articolo 10**

### **Riconoscimento delle cause di forza maggiore**

Le Parti individuano, per tutte le tipologie di prodotto oggetto del Contratto Quadro, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore, applicabili anche al Contratto Tipo, che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti:

- eventi climatici (quali grandine, gelo o alluvione) e ambientali sfavorevoli, che comportino danni colturali o che possano impedire il normale accesso ai fondi o, ancora, compromettano l'ordinaria economicità delle operazioni di taglio, raccolta e consegna;
- calamità naturali derivanti anche da agenti biotici come, a titolo esemplificativo, attacchi parassitari tali da costringere le Autorità competenti a limitare l'utilizzo e la commercializzazione del prodotto/i;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni);
- esplosioni e incendi;
- azioni o decisioni delle autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell'attività.

Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di causa di forza maggiore dovrà darne avviso all'altra Parte, comunicando tempestivamente a mezzo Raccomandata A.R., PEC o Fax la natura dell'evento, la sua importanza e la possibile durata. Le cause di forza maggiore devono essere comunicate alla controparte, entro dieci giorni lavorativi dal loro verificarsi.

## **Articolo 11**

### **Sanzioni ed indennizzi**

In presenza di contratti di coltivazione e/o fornitura in applicazione del presente Contratto, a carico delle parti contraenti degli stessi si prevedono le seguenti indennità:

- a. per mancato rispetto dei termini di pagamento è prevista la corresponsione di un interesse pari al tasso di sconto ufficiale, per il periodo di mora;
- b. qualora la Biomassa non possieda le caratteristiche qualitative indicate nel Contratto Tipo, l'Acquirente avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere il ritiro della Biomassa fino al ripristino delle condizioni minime contrattuali e/o restituire la Biomassa non conforme già consegnata, ottenendo la restituzione del prezzo già pagato e il rimborso dei costi sostenuti.

Tutte le Parti concordano che il Contratto è in ogni caso rispettato qualora non pervenga dalla controparte sollevante la contestazione, una comunicazione scritta, a mezzo Raccomandata A.R., PEC o Fax, entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del pagamento (violazione lettera a.).

## **Articolo 12**

### **Risoluzione del contratto**

12.1 Le Parti potranno inoltre risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre che nei casi espressamente previsti, anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- perdita dei requisiti delle Parti e richiamati in premessa;
- grave violazione del contratto;
- mancato rispetto delle caratteristiche qualitative della Biomassa, accertato ai sensi dell'art. 11 e reiterato per 3 consegne;
- insolvenza.

12.2. La comunicazione di diffida e/o la comunicazione di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dovrà avvenire mediante Raccomandata A.R., PEC o Fax all'indirizzo indicato in premessa.

## **Articolo 13**

### **Clausola sospensiva, modifiche e/o integrazioni**

Il presente Contratto Quadro si intende efficace per le Parti decorso il termine di notifica e riscontro del MIPAAF così come previsto all'Art. 16. La validità del presente Contratto Quadro si intende sospesa qualora il MIPAAF formuli osservazioni e/o richieste di integrazioni e/o richieste di modifica nei termini previsti dal successivo Art.16.

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, anche a seguito del recepimento di aggiornamenti del quadro di riferimento normativo, dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle Parti e comunicate al MIPAAF.

## **Articolo 14**

### **Tutela dei dati personali**

Ai sensi e per effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o che forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le parti hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n 196/2003.

## **Articolo 15**

### **Arbitrato**

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte, l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto, designerà un arbitro nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile. Il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Venezia.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

## **Articolo 16**

### **Comunicazioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Il presente Contratto Quadro e il Contratto Tipo sono depositati, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti e la

conformità degli accordi con la normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto Quadro ed il Contratto Tipo si intendono efficaci.

Per il monitoraggio delle attività relative all'attuazione del presente Contratto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riceve dalle Parti, annualmente, le comunicazioni relative ai contratti di coltivazione e fornitura stipulati nell'ambito del presente Contratto Quadro (anche attraverso la presentazione delle istanze annuali di tracciabilità), con indicazioni dei primi trasformatori, dei produttori di energia e dei quantitativi di Biomassa commercializzata verificando la rispondenza agli obiettivi del presente Contratto Quadro.

All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini di ettari coltivati o Biomassa commercializzata, nel rispetto delle finalità del presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto anche in riferimento alla dichiarazione della quantità di Biomassa commercializzata.

<b>Nominativo contraente</b>	<b>Data della sottoscrizione</b>	<b>Timbro</b>	<b>Firma del Legale Rappresentante</b>
AGOSTINIS LUIGI S.r.l.			
ALUFFI FABIO ABBATTIMENTO			
FRATELLI MALACARNE PRIMO & MARIO S.n.c.			
ROSSI LEGNAMI S.r.l.			
RIMORINI LEGNAMI S.n.c.			
LENA PIO & C. S.n.c.			
KARMA ECOLOGY S.r.l.			
SOCIETA' AGRICOLA OLTRE RIVA S.r.l.			
SIMAV - TECNOLOGIE E SERVIZI PER SISTEMI COMPLESSI S.P.A.			
VENETA MAIS S.r.l.			

ZIGNAGO POWER SRL			
-------------------	--	--	--

**CONTRATTO TIPO<sup>1</sup> in esecuzione del Contratto Quadro<sup>2</sup>**

Tra:

ZIGNAGO POWER SRL, con sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE), Via Ita Marzotto 8, P.Iva, codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Venezia n. 03849180272, R.E.A. di Venezia n. 343823, in persona del legale rappresentante (di seguito "Acquirente");

e

\_\_\_\_\_ (di seguito "Fornitore" o "Collettore");

premessò che

il presente Contratto di fornitura è conforme al Contratto Tipo allegato al Contratto Quadro sottoscritto in data \_\_\_\_\_ e depositato al MIPAAF in data \_\_\_\_\_ e che tale Contratto Quadro costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di fornitura anche se non materialmente allegato,

le Parti convengono quanto segue:

**1 Oggetto del Contratto**

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna irrevocabilmente a fornire in via esclusiva all'Acquirente, che si impegna ad acquistare, la Biomassa della qualità richiesta dall'Acquirente, indicata all'art.2 da destinare al proprio impianto di trasformazione di:

Fossalta di Portogruaro (VE);  Bagnolo di Po (RO).

**2 Descrizione, quantità e prezzo**

2.1 La Biomassa oggetto del presente contratto è distinta nelle seguenti tipologie:

<i>Tipologia ex DM 2/3/2010</i>	<i>DESCRIZIONE DELLA BIOMASSA</i>	<i>Quantità<sup>3</sup> (ton)</i>	<i>Prezzo<sup>4</sup> (€/ton)</i>	<i>Termini di Resa</i>	<i>Periodo di consegna</i>

il PREZZO sopra indicato si intende al netto dell'IVA di legge.

2.2. E' prevista l'eventuale integrazione al Prezzo stabilito all'art. 2.1, nella misura di \_\_\_\_\_ € /ton "tal quale", a titolo di rimborso spese per il servizio di \_\_\_\_\_ (ad es. taglio, raccolta, svallo, carico, accumulo, stoccaggio provvisorio, custodia ecc.) eseguito o fatto eseguire dal Fornitore.

<sup>1</sup> Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 lett. g), 11 e 13 del D.L.vo n. 102/05.

<sup>2</sup> Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 co. Lett. f), 10, 11 e 13 del D.L.vo n. 102/05 ed avente per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse derivanti da prodotti agricoli e forestali, inclusi i sottoprodotti, di cui agli artt. 1 co. 382 della L. n. 296/2006, 2 co. 1 lett. q) e 5 del D.M. 18.12.2008 e 2 del D.M. 2.3.2010.

<sup>3</sup> Quantità stimata

<sup>4</sup> Il Prezzo è riferito a Biomassa con contenuto Idrico medio tra il 45% e il 49,99%.

2.3 Per le forniture di tipologia CIPPATO, il Prezzo potrà essere soggetto ad un adeguamento in funzione del contenuto idrico, pari ad \_\_\_\_\_ €/ton progressivi, per ogni scaglione di 5 punti percentuali come indicato nella seguente tabella:

<i>Contenuto Idrico %</i>	<i>Prezzo Base Biomassa</i>	<i>Contenuto Idrico %</i>	<i>Prezzo Base Biomassa</i>
≥ 60%	non conforme	40% - 44,99%	_____ €/ton
55% - 59,99%	_____ €/ton	35% - 39,99%	_____ €/ton
50% - 54,99%	_____ €/ton	30% - 34,99%	_____ €/ton
45% - 49,99%	_____ €/ton	25% - 29,99%	_____ €/ton

### 3 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di \_\_\_\_\_ mesi/anni, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza il \_\_\_\_\_.

### 4 Recesso

si rimanda a quanto previsto all'art. 12 del D.lgs 102/2005, ovvero:

- Comma 1 “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne”;
- Comma 2: “ In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un Contratto Quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione”.

In caso di violazione degli obblighi previsti dai Commi 1 e 2, la Parte che recede dal contratto pagherà all'altra Parte, a titolo di sanzione/indennizzo, un corrispettivo (comprensivo di IVA se dovuta) pari al \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) del Prezzo dovuto a valere sulla quantità contrattuale, in conformità al Comma 3 del medesimo Art. 12 del D.lgs 102/2005: “In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai Contratti Quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente”.

### 5 Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo verrà fatturato a fine mese in base alle pesate riscontrate:

- a destino                       al primo scarico su pesa certificata.

Il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese e previo ricevimento della documentazione prevista dal D.M. 02/03/2010 ai fini della Tracciabilità della Filiera.

## **6 Penali**

6.1 L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 1 comporta, a carico delle Parti, \_\_\_\_\_

6.2 In riferimento all'art.5, in caso di mancata consegna della documentazione necessaria per la Tracciabilità di filiera, ai sensi del D.M. 02/03/2010, entro il termine di scadenza della fattura, il Prezzo verrà decurtato di \_\_\_\_\_€/ton a titolo di penale.

## **7 Qualità della Biomassa e Garanzie del Fornitore**

7.1 Il Fornitore espressamente garantisce che la Biomassa:

- è della qualità richiesta dall'Acquirente, costituita da legno vergine senza alcuna contaminazione da corpi estranei e inquinamenti;
- è sana, leale e mercantile e conforme alle condizioni previste dal presente contratto;
- è libera da qualsiasi vincolo, pegno o privilegio, nella sua piena ed esclusiva disponibilità;
- è conforme alle caratteristiche di qualità indicate nel Contratto Quadro.

7.2 Il Fornitore espressamente dichiara e garantisce di applicare sistemi di tracciabilità della Biomassa nel rispetto di quanto previsto dal DM 2 marzo 2010 ed eventuali altre norme e Leggi che regolano la materia.

## **8 Condizioni generali**

Per tutto quanto non regolato dal presente contratto e dal Contratto Quadro si fa rinvio alla legislazione vigente e ad eventuali condizioni particolari di fornitura e/o coltivazione (ex art.11, comma 2 lett.c, D.Lgs.102/2005), debitamente sottoscritte tra le parti, che dovessero rendersi necessarie. Nel caso di confliggenza, le disposizioni del presente contratto e del relativo Contratto Quadro comunque prevarranno, così trovando applicazione, su quelle delle predette condizioni particolari di fornitura e/o coltivazione. Nessuna modifica del presente contratto sarà valida e vincolante se non espressamente sottoscritta tra le Parti.

Acquirente

Venditore